



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DEI LIVELLI ECONOMICI DIFFERENZIATI DI PROFESSIONALITÀ

(Art. 36 D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333)

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell' art. 36 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, ai fini della determinazione dei criteri di valutazione e delle modalità di procedura per la selezione del personale dipendente di ruolo cui attribuire il livello economico differenziato di professionalità di cui all' art. 35 dello stesso D.P.R.

Art. 2

Contingente

La Giunta comunale determina annualmente per ciascuna qualifica funzionale, il contingente di dipendenti cui può essere attribuito il livello economico differenziato, con deliberazione da adattarsi entro il _____.

Copia della deliberazione divenuta esecutiva, viene inviata alle organizzazioni sindacali interne ed ai responsabili degli uffici e servizi.

Art. 3

Commissione

Ai fini della selezione per l' attribuzione del livello economico differenziato, è istituita una commissione composta da:

- Sindaco/Assessore al personale - presidente
- n. _____ esperti designati dai capigruppo consiliari
- n. _____ esperti designati dalle organizzazioni sindacali interne.

Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario comunale.

Non possono far parte della commissione parenti o affini tra loro fino al IV grado civile e coloro che siano, nello stesso grado, parenti o affini di uno dei partecipanti alla selezione. Questa preclusione vale anche per il segretario.

Art. 4

Nomina e sostituzioni

La commissione ed il segretario sono nominati con deliberazione della Giunta comunale entro _____ giorni dal termine di cui all' articolo 2.

In mancanza delle designazioni previste nell' articolo precedente entro 15 giorni dalla richiesta, la Giunta procede alla nomina autonomamente.

Qualora taluno dei componenti della commissione non voglia o non possa più esercitare le sue funzioni, si provvede alla sua sostituzione senza che sia necessario ripetere le operazioni eventualmente già compiute.

I componenti chiamati a far parte della commissione, nonché il segretario, possono continuare nell' incarico ricevuto fino al suo esaurimento anche se, nel frattempo, vengono a cessare le speciali qualifiche o condizioni in base alle quali l' incarico stesso venne affidato.

Art. 5

Convocazione

La prima seduta della commissione deve aver luogo entro dieci giorni dalla esecutività della deliberazione di cui all' articolo precedente.

INDICE

- ART. 1 - Oggetto
- ART. 2 - Contingente
- ART. 3 - Commissione
- ART. 4 - Nomina e sostituzioni
- ART. 5 - Convocazione
- ART. 6 - Verbali e funzionamento
- ART. 7 - Compensi
- ART. 8 - Ammissione alla selezione
- ART. 9 - Termine per la selezione
- ART. 10 - Punteggio disponibile
- ART. 11 - Valutazione dei titoli culturali
- ART. 12 - Valutazione dei titoli professionali
- ART. 13 - Valutazione dei titoli di servizio
- ART. 14 - Formazione della graduatoria
- ART. 15 - Attribuzione del livello economico differenziato
- ART. 16 - Norma transitoria
- ART. 17 - Pubblicità
- ART. 18 - Norme applicabili
- ART. 19 - Entrata in vigore

Alla convocazione della commissione provvede il Sindaco mediante avvisi scritti da comunicarsi almeno tre giorni prima della data fissata.

Le eventuali convocazioni successive saranno preferibilmente concordate fra tutti i membri e dovranno risultare dal verbale delle riunioni precedenti.

In mancanza di accordo fra i membri o nel caso non si provveda come al precedente comma, dovrà essere osservata la procedura di cui al secondo comma.

Art. 6

Verbali e funzionamento

Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi della selezione.

Il verbale deve essere firmato, oltrechè dal segretario, da tutti i commissari.

Della stessa seduta, ai fini di una più sistematica loro redazione, potranno essere fatti anche più verbali.

Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito alle presunte irregolarità nello svolgimento della selezione ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la commissione.

Le decisioni della commissione sono rese collegialmente con voti unanimi e palesi.

In caso di disaccordo, si procede mediante votazione segreta ed il punteggio è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi.

Art. 7

Compensi

Ai componenti della commissione spetta, con gli eventuali limiti od esclusioni di cui alle norme vigenti al momento dell'apertura della selezione, un compenso da determinarsi dalla Giunta comunale.

Spettano altresì, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.

Art. 8

Ammissione alla selezione

Sono ammessi d'ufficio alla selezione tutti i dipendenti in possesso, al 31 dicembre dell'anno di riferimento, del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica funzionale.

È facoltà di ciascun dipendente produrre all'ufficio personale, entro e non oltre il termine di cui sopra, l'elenco dei titoli di cui chiede la valutazione, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti del Comune (fascicolo personale).

L'ufficio personale predispone per ciascun dipendente interessato, sulla base della documentazione prodotta e di quella già acquisita nel fascicolo personale, una apposita scheda dei titoli da sottoporre, insieme alla documentazione stessa, alla commissione.

Art. 9

Termine per la selezione

I lavori della commissione debbono essere ultimati, con l'invio dei verbali alla giunta comunale, entro
giorni dalla data della prima seduta della commissione stessa.

Art. 10
Punteggio disponibile

Il punteggio disponibile per ciascuna qualifica funzionale è il seguente:

Qualifica funzionale	PUNTEGGIO DISPONIBILE PER CIASCUN COMMISSARIO				Punteggio disponibile per la commissione
	Per titoli culturali	Per titoli professionali	Per titoli di servizio	Totale	
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					
VII					

Art. 11
Valutazione dei titoli culturali

Sono valutabili come titoli culturali i titoli di studio rilasciati dalle scuole statali o legalmente autorizzate.

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica funzionale di appartenenza non viene valutato qualora risulti conseguito al livello più basso di sufficienza. Viene invece valutato per la differenza qualora risulti superiore alla sufficienza. Tale valutazione viene effettuata proporzionalmente ai punti di votazione esistenti fra il minimo, che non viene considerato, ed il massimo di votazione possibile.

Per i titoli di studio rilasciati con giudizio sintetico il punteggio verrà considerato come segue:

- sufficiente: non valutabile
- buono : pari ad una valutazione di diploma di 7/10 o equivalente
- distinto : pari ad una valutazione di diploma di 8,5/10 o equivalente
- ottimo : pari ad una valutazione di diploma di 10/10 o equivalente

I titoli di studio di ordine superiore possono essere valutati quando siano ritenuti, a giudizio della commissione, attinenti alla professionalità

Art. 12
Valutazione dei titoli professionali

Sono valutabili come titoli professionali tutti quelli idonei ad evidenziare la professionalità acquisita dai dipendenti come le pubblicazioni, gli encomi, le specializzazioni in attività tecnologiche di sussidio manuale (dattilografia, stenografia, e simili), i corsi di perfezionamento con superamento della prova finale, l'idoneità in concorsi, il servizio reso presso enti pubblici in regime giuridico di "locatio operis", ecc.

Sono altresì valutabili, con punteggio negativo, le sanzioni disciplinari irrogate al dipendente nei cinque anni di servizio antecedente il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

La individuazione dei punteggi da assegnare viene fatta di volta in volta dalla commissione in posizione di equità ed in relazione alla validità e importanza dei titoli per il profilo professionale di cui trattasi.

Art. 13

Valutazione dei titoli di servizio

I punti riservati alla categoria dei titoli di servizio sono ripartiti dalla commissione in varie sottocategorie in modo da rendere valutabile il servizio reso in posizione diversa.

I punteggi attribuibili alle varie sottocategorie debbono intendersi frazionabili per mesi interi. In caso di più servizi appartenenti alla medesima sottocategoria essi sono sommati a prescindere dalla loro durata.

La valutazione del servizio è fatta al 31 dicembre dell'anno di riferimento, tenendo conto delle frazioni di mese superiori a gg. 15 e trascurando quelle uguali o inferiori a tale limite.

In caso di servizi contemporanei saranno valutati solo quelli più favorevoli al dipendente.

I servizi non a tempo pieno saranno valutati in proporzione al numero di ore previste per il tempo pieno.

È valutabile il servizio prestato in posizione di ruolo e non di ruolo alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

È altresì valutabile il servizio militare ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Art. 14

Formazione della graduatoria

Al termine dei lavori, la commissione formula la graduatoria finale; a parità di punteggio, valgono i seguenti criteri di precedenza nell'ordine indicato:

- anzianità di servizio
- maggiore età.

Art. 15

Attribuzione del livello economico differenziato

La Giunta comunale, nei 10 giorni successivi al ricevimento dei verbali della commissione, attribuisce il livello economico differenziato sulla base della graduatoria approvata.

Qualora nel corso dell'anno cessino dal servizio dipendenti beneficiari del livello economico differenziato, il livello stesso viene assegnato dalla Giunta ai concorrenti che seguono nella graduatoria.

Art. 16

Norma transitoria

In sede di prima applicazione delle presenti norme, il termine di cui all'articolo 2 è fissato al decimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento

Art. 17

Pubblicità

Copia del presente regolamento viene inserita nella raccolta dei regolamenti a disposizione del pubblico e inviata ai responsabili degli uffici/servizi ed alle organizzazioni sindacali interne.

Art. 18

Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del regolamento comunale dei concorsi.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

Deliberazione consiliare di adozione _____ del _____

Data di entrata in vigore: _____

Trasmesso a/per _____

Successive modificazioni:

Articoli modificati o aggiunti	Deliberazioni